

Come trasmettere la comunicazione necessaria per il tax credit prevista dal dl 113/2024

Zes unica, occorre l'integrativa

Modello doc per attestare di aver effettuato gli investimenti

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Il bonus Zes unica del Mezzogiorno verrà accordato solo con conferma degli investimenti realizzati utilizzando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate. In pratica, le imprese beneficiarie dovranno inviare una comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024 dimostrando di aver effettuato gli investimenti agevolabili entro il 15 novembre 2024. Se non viene confermata l'effettiva realizzazione di tali investimenti l'impresa perde il diritto al credito d'imposta.

Per ottenere il bonus previsto per chi investe all'interno della Zes unica, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la comunicazione integrativa dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese che dal 12 giugno al 12 luglio 2024 hanno presentato la comunicazione (originaria) del progetto di investimento. È quanto ha stabilito il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 350036/2024 del 9 settembre 2024 che ha inoltre approvato il modello della comunicazione e le relative istruzioni, in attuazione di quanto previsto dal dl 113/2024. Di conseguenza, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, né le comunicazioni previste dall'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile (determinata sulla base del plafond di risorse disponibili e delle richieste regolarmente pervenute) sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate entro il 12 dicembre 2024.

Il bonus risultante dalla comunicazione integrativa potrà essere utilizzato a decorrenza

dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale provvedimento e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato alle imprese beneficiarie il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta. Per ottenere il bonus l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili (per un importo non superiore a 100 milioni di euro per progetto d'investimento e non inferiore a 200.000 euro) dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.

Il credito d'imposta della Zes unica. L'art. 16 del dl 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. "Zes unica". Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

L'art. 1, comma 1, del dl 113/2024 prevede che a pena di decadenza dall'agevolazione gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione originaria dal 12 giugno al 12 luglio 2024 sono tenuti ad inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella predetta comunicazione originaria.

Tali disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata dal 12 giugno 2024 rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della comunicazione medesima.

Il contenuto della comunicazione integrativa. La comunicazione integrativa deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata

dagli estremi della certificazione. L'ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 17 maggio 2024 del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr (comunicazione originaria) dal 12 giugno al 12 luglio 2024. Entro tale periodo i soggetti interessati dovevano comunicare all'Agenzia delle entrate le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Le modifiche ai provvedimenti precedenti. Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 sono state apportate alcune modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 n. 262747/2024. In particolare, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 di tale provvedimento in quanto incompatibili con le disposizioni recate dal decreto-legge 113/2024.

Pertanto:

- è inibito l'utilizzo del credito d'imposta sulla base delle disposizioni recate dai paragrafi 4 e 5;

- non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal paragrafo 5 e non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del provvedimento del 9 settembre 2024;

- i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.

La comunicazione integrativa. È composta:

- dal frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione integrativa, l'annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,



- dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta,

- dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva,

- dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia,

- al quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis,

- dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all'art. 7, comma 14, del decreto 17 maggio 2024 (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr).

La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "Zes Unica Integrativa", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. A seguito della presentazione della comunicazione integrativa verrà rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

Invio della comunicazione integrativa. La comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre 2024

al 2 dicembre 2024. A seguito della presentazione verrà rilasciata entro cinque giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico (ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni).

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. 113/202 (2 dicembre 2024) e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Nel medesimo periodo 18 novembre 2024-2 dicembre 2024 con le stesse modalità di cui sopra è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse.

La comunicazione integrativa viene scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia tito-

lare di una partita Iva attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. 633/1972;

d) i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Utilizzo del credito d'imposta. Come indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 il bonus è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà essere reso noto entro il 12 dicembre 2024 e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del bonus.

— © Riproduzione riservata —

La comunicazione per il bonus Zes unica

Per beneficiare del bonus le imprese devono inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024

Il nuovo documento dovrà attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti agevolabili realizzati all'interno della Zes unica

L'onere spetta alle imprese che hanno presentato la comunicazione del progetto di investimento dal 12 giugno al 12 luglio 2024

La nuova comunicazione va presentata anche se quella inviata dal 12 giugno contiene l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della predetta comunicazione originaria

L'effettivo sostenimento delle spese non potrà essere di importo superiore a 100 milioni di euro per progetto d'investimento né inferiore a 200.000 euro e dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore dei conti

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate entro il 12 dicembre 2024